



COMUNE DI MONTALE
PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON ATTO C.C. N. 23 DEL 14/03/2011
E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 17 del 25/02/2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Interpretazione di questioni particolari e del Regolamento
- Art. 3 - Composizione
- Art. 4 - Durata in carica
- Art. 5 - Scioglimento anticipato
- Art. 6 - La sede delle sedute

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Costituzione del Consiglio comunale

- Art. 7 – Prima seduta del Consiglio comunale
- Art. 8 – Convalida degli eletti
- Art. 9 – Adempimenti della prima seduta

Capo II – Presidenza del Consiglio comunale

- Art. 10 – Attribuzioni del Presidente
- Art. 11 – Dimissioni o revoca del Presidente

TITOLO III – I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Inizio e cessazione del mandato elettivo

- Art. 12 – Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 13 – Dimissioni dei consiglieri
- Art. 14 – Decadenza dei consiglieri
- Art. 15 – Rimozione dei consiglieri – Sospensione dei consiglieri
- Art. 16 – Sostituzione temporanea dei Consiglieri sospesi

Capo II – Diritti dei consiglieri

- Art. 17 - Diritto di iniziativa
- Art. 18 - Interrogazioni
- Art. 19 - Interpellanze
- Art. 20 - Mozioni
- Art. 21 – Ordini del giorno
- Art. 22 – Termini di presentazione
- Art. 23 – Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 24 – Diritto alla informazione
- Art. 25 – Attività di controllo dei Consiglieri comunali e del Consiglio comunale

Capo III – Esercizio del mandato elettivo

Art. 26 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 27 – Divieto di mandato operativo

Art. 28 – Obbligo di presenza

Art. 29 – Obbligo del segreto

Art. 30 – Astensione facoltativa e obbligatoria

Art. 31 – Responsabilità personale

Capo IV – Nomine e incarichi ai Consiglieri comunali

Art. 32 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali

Art. 33 – Funzioni rappresentative

Capo V – I Gruppi consiliari

Art. 34 – Costituzione

Art. 35 – Conferenza capi gruppo

Capo VI – Commissioni consiliari permanenti

Art. 36 – Costituzione e composizione

Art. 37 – Presidenza e convocazione delle Commissioni

Art. 38 – Funzionamento delle commissioni

Art. 39 – Funzioni delle commissioni

Art. 40 – Pubblicità delle sedute delle commissioni

Art. 41 – Audizione delle commissioni consiliari

Capo VII – Commissioni speciali

Art. 42 – Commissioni speciali di indagine

Art. 43 – Commissioni di studio

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

Art. 44 - Competenza

Art. 45 – Avviso di convocazione

Art. 46 – Ordini del giorno

Art. 47 – Avviso di convocazione – Modalità di consegna

Art. 48 - Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

Capo II – Ordinamento delle sedute

Art. 49 – Deposito degli atti

Art. 50 – Sedute in prima convocazione

Art. 51 – Sedute di seconda convocazione

Capo III – Pubblicità delle sedute

Art. 52 – Sedute pubbliche

Art. 53 – Comportamento del pubblico

Art. 54 – Sedute segrete

Art. 55 – Sedute aperte

Capo IV – Disciplina delle sedute

Art. 56 – Comportamento dei Consiglieri

Art. 57 – Apertura della seduta

Art. 58 – Sospensione e aggiornamento della seduta

Art. 59 – Norme generali sulla discussione

Art. 60 – Partecipazione degli Assessori

Art. 61 – Partecipazione dell'Assessore esterno

Art. 62 – Discussione delle proposte – Ruolo del Presidente.

Art. 63 – Questione pregiudiziale o sospensiva

Art. 64 – Presentazione degli emendamenti

Art. 65 – Discussione degli emendamenti

Art. 66 – Fatto personale

Art. 67 – Mozione d'ordine

Capo VI – Interpellanze, mozioni, ordini del giorno

Art. 68 – Svolgimento delle interpellanze

Art. 69 – Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

TITOLO V – IL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO

Capo I – Operazioni di votazione

Art. 70 – Sistemi di votazione

Art. 71 – Ordine delle votazioni

Art. 72 – Votazione palese

Art. 73 - Votazione segreta

Art. 74 – Voto limitato

Art. 75 – Calcolo della maggioranza

Art. 76 – Computo dei votanti

Art. 77 – Proclamazione dell'esito delle votazioni

Art. 78 – Irregolarità nella votazione

Art. 79 – Parità di voti

Capo II – Partecipazione del Segretario Comunale – verbali e resoconti delle sedute

Art. 80 – La partecipazione del Segretario alla seduta

Art. 81 – Il verbale della seduta – Redazione e firma

Art. 82 – Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

TITOLO VI – LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 83 – Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

Art. 84 – Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta

Art. 85 – Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 86 – Esecutività delle deliberazioni

Art. 87 – Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

Art. 88 – Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO VII – PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 89 – Mozioni di sfiducia

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 – Abrogazione di norme

Art. 91 – Approvazione del regolamento e successive modifiche

Art. 92 – Pubblicità del regolamento

Art. 93 – Entrata in vigore

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Interpretazione di questioni particolari e del Regolamento.

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei Capigruppo consiliari e del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere presentate per iscritto e sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminarle e risolverle. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative.

Art. 3 – Composizione

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può eleggere al suo interno il Presidente del Consiglio.
3. Il procedimento elettorale, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la decadenza dall'incarico del Sindaco e dei Consiglieri, sono stabiliti dalla legge.

Art. 4 - Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 5 - Scioglimento anticipato

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto anticipatamente ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 6 - La sede delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, nella Sala Consiliare ubicata all'interno del complesso storico dell'Abbazia San Salvatore in Agna.
2. Una parte della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio, informati i Capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sala Consiliare, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 7 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco eletto entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 8 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 9 - Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima, la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta e, se prevista, con l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede inoltre alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. e successive modificazioni.

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 10 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco che rappresenta il Consiglio medesimo e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, può eleggere, nel proprio seno, ed a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti compreso il Sindaco, il Presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Se alla prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale con le stesse modalità elegge un Vicepresidente.
5. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo i casi previsti dal successivo articolo 11 del presente Regolamento.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
7. Al Presidente del Consiglio Comunale eletto, restano garantiti tutti i diritti e le prerogative di Consigliere comunale.
8. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
10. Il Presidente promuove e cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari, il Revisore dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
11. Il Presidente vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
12. Il Presidente distribuisce, secondo le competenze di ciascuna, alle Commissioni, le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio, dandone contestuale notizia a ciascun Presidente, disponendo, anche a richiesta dei Presidenti di Commissione o per motivi d'urgenza o quando, comunque, lo ritenga, le sedute congiunte.
13. In particolare il Presidente:
 - a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.

Art. 11 – Dimissioni o revoca del Presidente

1. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio comunale o del Vicepresidente, si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto.
2. La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri in carica.
3. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, e approvata, con votazione a scrutinio segreto, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

4. Se la proposta di revoca del Presidente viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il Vicepresidente.
5. Il presente articolo si applica nella ipotesi che il Presidente del Consiglio sia persona diversa dal Sindaco.

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 12 - Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 13 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 14 - Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri decadono dalla carica qualora senza un motivo restino assenti per cinque sedute consecutive del Consiglio.
2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un Consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.
3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, iscrive all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato.
4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto.
5. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento di sospensione per una delle cause stabilite dal primo comma dell'art. 59 del Decreto legislativo n. 267/2000.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

Art. 15 - Rimozione dei Consiglieri – Sospensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 59, comma uno, lett. a), b), c), del Decreto Legislativo 267/2000.
4. La surrogazione dei Consiglieri rimossi ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la rimozione.

Art. 16 – Sostituzione temporanea dei Consiglieri sospesi.

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

2. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Capo II - Diritti dei consiglieri

Art. 17 - Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti.

2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Comunale che esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento e sulla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali. In caso positivo la proposta seguirà il dovuto iter istruttorio; nel caso che la stessa risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

3. Costituiscono emendamenti le proposte di correzione di forma, di modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo dello schema di deliberazione.

4. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare sia proposte di indirizzo politico-amministrativo come mozioni e ordini del giorno, sia, nell'ambito delle funzioni di controllo politico-amministrativo, atti di sindacato ispettivo quali interrogazioni, interpellanze, in conformità alle norme recate nel presente Capo.

5. I documenti di cui ai commi tre e quattro debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più Consiglieri; l'esame delle interpellanze, mozioni e ordini del giorno avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, con i limiti previsti ai successivi articoli 68 e 69 del presente Regolamento.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale può decidere di non iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio una interpellanza, una mozione o un ordine del giorno, quando non viene specificato chiaramente l'oggetto della questione, oppure sia redatta in termini ingiuriosi o sconvenienti, ovvero sia richiesto di deliberare su una questione assolutamente estranea alle competenze del Consiglio e che rientra nella competenza di altri organi comunali, quali Sindaco o Giunta, o sia di spettanza del personale dirigenziale o amministrativo del Comune.

Il Presidente del Consiglio, in tali ipotesi, sentiti gli uffici, ove necessario, dovrà farne comunicazione scritta al proponente entro trenta giorni.

Il Consigliere proponente ha diritto nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, all'inizio della seduta, in sede di comunicazione, di chiedere al Consiglio che si pronunci per l'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della successiva adunanza consiliare.

7. Il Consiglio dopo aver sentito il Consigliere proponente e il Presidente del Consiglio per un tempo di tre minuti ciascuno, decide con votazione in forma palese, senza ulteriori discussioni.

Art. 18 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, sempre per scritto, entro trenta giorni dalla presentazione. La risposta è inviata per conoscenza ai capi gruppo assieme a copia dell'interrogazione.

Art. 19 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il Comune.

Art. 20 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione degli interessi generali della comunità, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 21 - Ordini del giorno

1. Il Presidente, il Sindaco, la Giunta ovvero uno o più Consiglieri possono presentare un ordine del giorno consistente in un documento scritto, sottoposto all'approvazione del Consiglio, inerente questioni e fatti, estranei alla competenza amministrativa del Comune, di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali ed internazionali che investono problemi politici e sociali di carattere generale.

Art. 22 - Termini di presentazione

1. La presentazione delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno va effettuata non oltre la data della convocazione del Consiglio Comunale. Nel caso in cui la presentazione avvenisse oltre tale data, verranno posti all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva con i limiti stabiliti ai successivi articoli 68 e 69 del presente regolamento.

Art. 23 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Nel caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 24 - Diritto alla informazione

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia di atti e documenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i

provvedimenti amministrativi, sempre che il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o del diritto di riservatezza delle persone.

3. Il rilascio della copia avviene entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della richiesta.

4. Il rilascio contemporaneo di copia di più atti e di quelli particolarmente complessi avviene entro e non oltre il termine massimo di giorni 30 (trenta) successivi a quello della richiesta.

5. Il Segretario Comunale, qualora ravvisi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, informa, entro i termini di cui ai commi precedenti, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale devono essere illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Art. 25 - Attività di controllo dei Consiglieri comunali e del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale e i Consiglieri comunali esercitano la funzione di controllo dell'attività del Comune, delle istituzioni, delle aziende e di enti, associazioni ed organismi dallo stesso dipendenti, attraverso:

a. la verifica del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma – elenco annuale dei lavori pubblici;

b. la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;

c. l'esame del rendiconto ("conto consuntivo") della gestione e delle relazioni illustrative della documentazione allegata, ivi comprese le relazioni dei Responsabili dei servizi funzionali;

d. le relazioni annuali e periodiche del Revisore dei conti.

2. L'attività di controllo politico amministrativo è esercitata dal Consiglio Comunale anche avvalendosi delle Commissioni consiliari, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, e, quando necessario, delle Commissioni d'indagine.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di effettuare l'attività conoscitiva e di sindacato ispettivo di cui all'art. 43 del Decreto legislativo n. 267/2000, attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze e mozioni.

Capo III - Esercizio del mandato elettivo

Art. 26 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, secondo le modalità previste dall'art. 82 del Decreto legislativo n. 267/2000 e nella misura determinata secondo il D.M. 4 aprile 2000 n. 119, e successive modifiche.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le sedute del Consiglio.

5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.

6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del Comune hanno diritto, su loro richiesta, al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I Consiglieri comunali formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni

del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

8. Con apposito atto l'Amministrazione comunale provvede ad assicurare i Consiglieri contro il rischio lieve conseguente all'espletamento del mandato.

Art. 27 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 28 - Obbligo di presenza

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, per iscritto prima della seduta consiliare o mediante comunicazione motivata fatta al Consiglio tramite il proprio Capogruppo, che ne fa prendere nota nel verbale, rispettivamente nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 29 - Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi.

Art. 30 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e esercitano tale facoltà facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I Consiglieri astenuti di cui al precedente comma uno concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla votazione di delibere riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

4. Il divieto di cui al comma tre comporta per i Consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti Consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i Piani Urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

6. Se il Consigliere comunale si allontana definitivamente dall'aula deve, prima di lasciare la sala avvisare il Segretario Comunale.

Art. 31 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile esclusivamente dei voti espressi a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi, ovvero abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Capo IV - Nomine ed incarichi ai Consiglieri comunali

Art. 32 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio. Ove si tratti di designare un rappresentante del Comune, anche se Consigliere o non facente parte del Consiglio, alla nomina provvede il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 8 del Decreto legislativo n. 267/2000, sentiti comunque i Capogruppo consiliari ove sia prevista la rappresentanza delle minoranza.

2. Quando è stabilito che la nomina, dei rappresentanti del Consiglio, avvenga per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 33 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco e dai rappresentanti dei Gruppi consiliari.

Capo V - I Gruppi consiliari

Art. 34 – Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare.

2. I Gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un solo Consigliere.

3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che abbia riportato la cifra individuale più alta, ovvero il candidato alla carica di Sindaco se non eletto.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

5. Qualunque modificazione nella composizione e nella rappresentanza dei Gruppi consiliari deve essere comunicata per scritto al Presidente del Consiglio comunale. La costituzione dei Gruppi consiliari e le successive modificazioni devono essere assunte agli atti del Consiglio comunale.

Art. 35 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, ed è composta da tutti i Capogruppo consiliari. Essa concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale che la convoca, di norma, almeno sette giorni prima delle sedute ordinarie e quattro giorni prima delle sedute straordinarie del Consiglio Comunale. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un Capogruppo.

3. In caso di assenza o impedimento i Capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

Capo VI – Commissioni consiliari permanenti

Art. 36 – Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno le seguenti Commissioni permanenti:

- 1^a Commissione - Affari Generali e del Personale, Bilancio e Finanze, Sviluppo Economico, Commercio ed Annona, Attività Produttive, Pubblica Sicurezza.
- 2^a Commissione - Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Sociale.
- 3^a Commissione - Pubblica Istruzione, Attività Culturali, Pratica e sviluppo dello Sport.
- 4^a Commissione - Edilizia ed Urbanistica, Lavori Pubblici e Viabilità, Ecologia ed Ambiente.
- 5^a Commissione – Pari opportunità, diversità e diritti umani.

2. Le Commissioni sono costituite di norma da cinque componenti il Consiglio Comunale, che rappresentano, con criterio tendenzialmente proporzionale, complessivamente il Consiglio medesimo, assicurando in esse almeno due rappresentanti delle minoranze.

Sono nominate dal Consiglio Comunale, nella seduta successiva all'insediamento dello stesso, con votazione in forma palese.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

Art. 37 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è convocata dal Presidente del Consiglio, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal Consigliere più anziano per età.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare allo stesso indirizzata da almeno 1/3 dei componenti, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, tramite posta elettronica, presso il recapito indicato da ciascun Consigliere. Della convocazione è inviata copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari, entro lo stesso termine, se non ne fanno parte.

6. La riunione, come sopra richiesta deve avvenire entro venti giorni dalla data in cui la richiesta stessa perviene al protocollo del Comune.

7. La riunione congiunta di più Commissioni può essere promossa dal Presidente del Consiglio Comunale o dai rispettivi Presidenti, ai quali compete comunque la convocazione, quando la

proposta da esaminare riguarda materie di competenza di più Commissioni. In tali riunioni i lavori saranno presieduti dal Presidente che risulti più anziano di età.

Art. 38 - Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Durante le riunioni congiunte è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti di ciascuna Commissione.
2. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, i membri della Giunta e i Capigruppo consiliari possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, ove non ne fanno parte, e senza diritto di voto.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Sede comunale, a disposizione dei membri della Commissione.
4. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti e sottoscritti dal Presidente, sono raccolti in apposito registro perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali.

Art. 39 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno prevalentemente compiti di studio, elaborazione, istruttoria e proposta dei principali provvedimenti d'iniziativa della Giunta o dei singoli Consiglieri, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
2. L'assegnazione delle proposte di provvedimento alle singole Commissioni è effettuata dal Presidente del Consiglio, sulla base delle competenze di ciascuna.
3. Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni consiliari, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 40 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso i locali comunali.

Art. 41 - Audizione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.
2. Con le stesse modalità di cui al comma uno le Commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Capo VII - Commissioni speciali

Art. 42 Commissioni speciali di indagine

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire al suo interno, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni speciali di indagine di cui al 2° comma dell'art. 23 dello Statuto comunale, osservando le modalità ivi stabilite.

2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:
 - a) la composizione della commissione.
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione;
 - c) il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio;
 - d) lo scioglimento di diritto della Commissione dopo la avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza delle Commissioni di cui al presente articolo è riservata ai Consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del Consigliere dagli stessi prescelto.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio
6. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente, della stessa Commissione.
7. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente terzo comma.
8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
10. Le sedute delle Commissioni speciali di indagine non sono pubbliche.

Art. 43 - Commissioni di studio

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano il comune, il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 1 dell'art.23 dello Statuto Comunale, può istituire Commissioni speciali di studio e approfondimento, garantendo la presenza della minoranza consiliare e seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 36 del presente Regolamento.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:
 - a) il numero dei componenti e coordinatore.
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione;
 - c) il tempo a disposizione della Commissione per tale trattazione;
 - d) lo scioglimento automatico della Commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, valgono le norme stabilite per le Commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.
4. Di tali Commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di esperti, membri esterni al Consiglio Comunale.
5. Al funzionamento delle Commissioni di studio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

6. Le sedute delle Commissioni speciali di studio non sono pubbliche.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione

Art. 44 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata dal Vicepresidente ai sensi di legge.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 45 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
3. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente del Consiglio o sia richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri. La seduta deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se la seduta ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.

Art. 46 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo terzo comma.
3. Per le interpellanze e le mozioni e gli ordini del giorno presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli art. 19, 20, 21, 22 del presente Regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art.54 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 47 - Avviso di convocazione - Modalità di consegna

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere e, qualora il Consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.
2. Qualora il Consigliere abbia la residenza in altro comune, egli deve eleggere domicilio nel Comune di Montale ed indicare la o le persone alle quali vanno recapitati gli avvisi.
3. L'avviso di convocazione può essere consegnato, previa conforme adesione scritta dei singoli Consiglieri, tramite fax ovvero posta elettronica presso il recapito indicato da ciascun componente del Consiglio.
4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il Consiglio:
 - a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza ordinaria ;
 - b) almeno 3 giorni prima dell'adunanza straordinaria;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via d'urgenza.
5. Nei termini di cui al comma precedente sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. La eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.
8. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - ad eventuali Assessori esterni;
 - al Revisore dei conti;
 - ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
 - agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione;
 - alla Prefettura;
 - alla locale Stazione dei Carabinieri.

Art. 48 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Tali elenchi, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione del Consiglio e redatti sotto forma di locandine o manifesti, sono affissi anche nei locali pubblici maggiormente frequentati e nei luoghi di incontro dei cittadini.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno
4. Gli obblighi della pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo pretorio on line. del Comune.

Capo II – Ordinamento delle sedute

Art. 49 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei tre giorni precedenti la seduta ordinaria. Gli atti relativi alle sedute straordinarie o convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della seduta e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli

3. Il termine entro il quale sono presentati dalla Giunta, al Consiglio Comunale, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione ed il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione, sono stabiliti dal "Regolamento di contabilità."

Art. 50 - Sedute in prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Qualora nel corso della seduta risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 51 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. La seduta che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide, escluse quelle di cui al comma successivo, purché intervengano almeno un terzo (1/3) dei membri del Consiglio.

4. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. All'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o interrotta per mancanza del numero legale. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

Capo III - Pubblicità delle sedute

Art. 52 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 54 del presente Regolamento.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute.

3. La registrazione audio-visiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale deve essere disciplinata da apposito Regolamento.

4. In via transitoria, in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'autorizzazione alla registrazione audio-video della seduta del Consiglio deve essere decisa e regolata dal Presidente del Consiglio, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione dei lavori dell'Assemblea, in stretta correlazione alle esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività consiliare, prevedendo, in caso di autorizzazione, l'onere di una preventiva informazione dei presenti in aula della presenza di mezzi per la ripresa audio-visiva della seduta e della, possibile, successiva diffusione delle immagini, e le ipotesi in cui, eventualmente, limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito.

Art. 53 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma uno; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può intervenire se non autorizzata dal Presidente.

Art. 54 - Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

3. Qualora, nel corso di una seduta pubblica, si verifichi l'esigenza di procedere in seduta segreta il Presidente sospende i lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo quarto comma, escano dall'aula e fa riprendere i lavori in seduta segreta.

4. Durante le sedute segrete possono restare in aula oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Comunale e chi lo coadiuva per la redazione del verbale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
5. Durante le sedute segrete non possono essere usati sistemi di registrazione.

Art. 55 - Sedute aperte

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, informata la conferenza dei Capi gruppo, può convocare la seduta aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi particolari previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, culturali e del volontariato interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati e dei singoli cittadini che ne facciano richiesta affinché portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Capo IV - Disciplina delle sedute

Art. 56 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione della questione in discussione.
5. I Consiglieri, nei loro interventi, devono attenersi all'oggetto della discussione. Ove un Consigliere se ne discosti, il Presidente lo richiama. Qualora il Consigliere non rientri nell'argomento in discussione, o successivamente se ne discosti nuovamente, il Presidente procede ad un secondo richiamo. Se un Consigliere prosegue nel suo comportamento, il Presidente gli toglie la parola.
6. Il Presidente può consentire, a scopo dimostrativo ed a supporto dell'illustrazione dell'argomento in discussione, l'utilizzo da parte del Sindaco, dei componenti il Consiglio e degli Assessori, di supporti audiovisivi, o di fotografie, o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al Presidente prima dell'inizio della seduta.
7. I componenti il Consiglio e gli Assessori non possono intervenire nella discussione se non dopo aver richiesto la parola al Presidente ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere o disturbare gli interventi di altri Consiglieri ed Assessori che abbiano in quel momento la parola.
8. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Art. 57 - Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre Consiglieri, di cui uno di minoranza.
2. La seduta inizia di norma con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi

- sia accordo sul contenuto del verbale, i Consiglieri possono presentare le dichiarazioni di rettifica.
3. Concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
 4. Il Presidente valuta, poi, la possibilità di far effettuare eventuali comunicazioni ai Capigruppo consiliari o i loro rispettivi delegati per la durata massima di tre minuti.
 5. Dopo di che si inizia l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.

Art. 58 - Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il Consiglio Comunale può deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei Gruppi consiliari.
2. Ove il Consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o su richiesta dei Consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 59 - Norme generali sulla discussione.

1. Tutte le proposte di deliberazione trasmesse al Presidente per l'iscrizione all'ordine del giorno devono riportare l'indicazione del proponente; tutte le proposte devono essere contemporaneamente trasmesse, altresì, al Sindaco e al Segretario Comunale a cura dei Responsabili competenti per materia.
2. Le proposte di argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta Comunale, sono illustrate dal Sindaco stesso, dall'Assessore competente o delegato per l'occasione o dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente per materia. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dai Consiglieri sono i proponenti. Il tempo concesso ai proponenti o relatori di una proposta di deliberazione, di ordine del giorno o di mozione, è per un massimo di dieci minuti.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare i Responsabili dei servizi funzionali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
4. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente apre la discussione generale e dà, nell'ordine, la parola, per un tempo non superiore a dieci minuti, a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi di maggioranza e di minoranza.
5. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.
6. Nel corso di una stessa discussione, dopo la eventuale replica del relatore, può essere concessa nuovamente la parola ad un Consigliere per ogni Gruppo consiliare, anche se è già intervenuto, per un massimo di cinque minuti. Al relatore o ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola, per non più di cinque minuti, per le conclusioni e brevi chiarimenti.
7. Al termine della discussione, il Presidente dà corso alla fase relativa alla dichiarazione di voto. Per le dichiarazioni di voto è concesso un termine massimo di tre minuti per ogni Gruppo consiliare.
8. Quando si tratta di argomenti di particolare importanza, il Presidente può concedere deroghe alla durata degli interventi.

9. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

10. Dopo di che, il Presidente pone la proposta in votazione. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

11. Le proposte di deliberazione sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Titolo V, Capo I.

12. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo o suo delegato, hanno diritto anch'essi di intervenire, in fase di dichiarazione di voto, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo di tre minuti.

13. Per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali, i limiti di tempo previsti dal comma quattro del presente articolo, sono aumentati di cinque minuti.

Nei casi sopra citati, nel corso della stessa discussione, dopo la eventuale replica del relatore, può essere concessa nuovamente la replica a due Consiglieri per Gruppo consiliare, anche se già intervenuti, per un tempo non superiore a cinque minuti.

14. Qualora alle proposte di deliberazioni siano stati presentati emendamenti, conclusa la discussione generale e le eventuali repliche, si procede alla messa in votazione degli emendamenti medesimi, secondo le modalità previste dagli art. 64, 65 e 71 del presente Regolamento.

15. In caso di proposte di deliberazione concernenti argomenti di identico contenuto o strettamente connesse, il Presidente può consentire la contemporanea trattazione delle medesime, attraverso un'unica discussione, nel rispetto dei tempi di cui ai precedente commi, fermo restando separate le votazioni per ciascuna proposta di deliberazione.

Art. 60 - Partecipazione degli Assessori

1. Alle riunioni di Consiglio Comunale la Giunta, in caso di assenza del Sindaco, deve essere rappresentata dal Vice Sindaco o da altro Assessore appositamente delegato. Inoltre, sono, di norma, tenuti ad essere presenti gli Assessori cui il Sindaco abbia attribuito incarichi attinenti gli argomenti in discussione.

2. In base a quanto stabilito dal comma uno sono, di norma, tenuti ad essere presenti alla trattazione di interrogazioni, mozioni o ordini del giorno, gli Assessori competenti per materia od ai quali il Sindaco abbia delegato la risposta.

3. Sono, di norma, tenuti ad essere presenti alla trattazione di proposte di deliberazioni presentate dalla Giunta Comunale, gli Assessori che hanno presentato la relativa proposta alla Giunta stessa.

4. In occasione della discussione del bilancio di previsione e del rendiconto, tutti gli Assessori sono, di norma, tenuti ad essere presenti.

5. Quando alla trattazione di una proposta di deliberazione della Giunta Comunale, di una interrogazione, di una mozione o di un ordine del giorno, sia assente giustificato l'Assessore competente per materia, il Presidente può decidere il rinvio della trattazione dell'argomento alla seduta successiva, a meno che il Sindaco (o chi lo sostituisce in base al comma uno) consenta che la materia venga provvisoriamente assegnata a se stesso o ad altro Assessore.

Art. 61 - Partecipazione alle sedute dell'Assessore esterno.

1. L'Assessore esterno al Consiglio ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ed ha diritto di ricevere l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale e il relativo ordine del giorno nei tempi e nei modi previsti per i Consiglieri comunali.

2. L'Assessore esterno al Consiglio Comunale, più in particolare, può intervenire nelle discussioni relative a materie di propria competenza o attinenti a qualsiasi altra proposta di deliberazione presentata della Giunta Comunale; inoltre, come disposto dal comma tre dell'articolo 43 del

Decreto legislativo n. 267/2000, può fornire risposta a interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate su materie di sua competenza o, nel caso previsto dal comma cinque dell'art. 60 del presente Regolamento, relative a deleghe di altro Assessore.

3. La sua presenza in Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

4. L'Assessore esterno al Consiglio Comunale è equiparato al Consigliere relativamente agli interventi per fatto personale e non può autonomamente esercitare diritto di iniziativa, presentando deliberazioni e relativi emendamenti, né mozioni, ordini del giorno o questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 62 - Discussione delle proposte. Ruolo del Presidente

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento.

2. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, concede o nega la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.

3. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che escono dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non rispettando i suoi inviti, può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

4. Il Presidente, al fine di consentire riunioni dei singoli Gruppi consiliari, riunioni tra più Gruppi consiliari o la riunione della Conferenza dei Capigruppo, può disporre brevi sospensioni dei lavori del Consiglio, ciascuna della durata massima di dieci minuti, quando ciò sia motivatamente richiesto da almeno un Gruppo consiliare. Trascorso tale termine il Presidente invita i Consiglieri a riprendere il loro posto ed i lavori riprendono dal punto in cui si trovavano al momento della loro sospensione.

5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 63 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 64 - Presentazione degli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede siano apportate alle proposte in esame.

2. Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Presidente almeno 48 ore prima della seduta. Quando si tratta di variazioni di piccola entità, possono essere presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario Comunale.

3. Ciascun Consigliere, nei tempi previsti dal comma due, può presentare più emendamenti e successivamente modificarli o ritirarli, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

4. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

5. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

6. Il Presidente quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile e ne informa il Consiglio del parere reso e da inizio alla discussione.

7. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 65 - Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio Comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il Presidente si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 66 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente, per un tempo non superiore a cinque minuti; qualora la richiesta non venga accolta ed il Consigliere insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.

4. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 67 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al Regolamento, ovvero il rilievo sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione. La sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.

2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del Segretario Comunale. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di tre minuti ciascuno.

Capo VI - Interpellanze, Mozioni, Ordini del giorno

Art. 68 – Svolgimento delle interpellanze.

1. La trattazione delle interpellanze avviene, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo che è stato espletato quanto disposto dall'art. 57 del presente Regolamento.

2. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di esporla per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. Dopo le risposte fornite, in un tempo non superiore a cinque minuti, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto. Qualora l'interpellante si dichiari insoddisfatto della risposta ricevuta, fornendone le motivazioni, e intenda promuovere una discussione ed una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione.

4. Nel caso che l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

5. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano strutturale, il regolamento urbanistico e le sue varianti, di norma non può essere iscritta all'Ordine del giorno la trattazione di interpellanze.

Art. 69 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. I Consiglieri ed i componenti della Giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 59 del presente Regolamento.

3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente, con le modalità di cui agli art. 64 e 65 del presente Regolamento

4. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Titolo V, Capo I.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

6. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano strutturale, il regolamento urbanistico e le sue varianti, di norma non può essere iscritta all'ordine del giorno la trattazione di mozioni ed ordini del giorno.

TITOLO V- IL PROCESSO DELIBERATIVO

Capo I – Operazioni di votazione

Art. 70 - Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 50 del presente Regolamento.

2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 71 - Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 63 del presente Regolamento.

b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 63 del presente Regolamento.

c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione, presentati e discussi a norma degli art. 64 e 65 del presente Regolamento. Le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:

-- emendamenti soppressivi;

-- emendamenti modificativi;

-- emendamenti aggiuntivi;

I sub-emendamenti sono votati prima dell'emendamento di riferimento.

d) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 72 - Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma peralzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

2. La votazione palese può essere effettuata anche per appello nominale, decisa dalla maggioranza dei Consiglieri presenti; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i Consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 73 - Votazione segreta

1. La votazione segreta è limitata ai casi previsti dalle leggi o su richiesta del singolo Consigliere ed approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.

2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.

4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 74 - Voto limitato

1. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina di componenti di Commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.

2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun Consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 75 - Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 76 - Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il Consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 77 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il Consiglio Comunale approva" ovvero "Il Consiglio Comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario Comunale, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

Art. 78 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario Comunale, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 79 - Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo II – Partecipazione del Segretario comunale - Verbali e resoconti delle sedute

Art. 80 - La partecipazione del Segretario alla seduta.

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione, che sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio.
2. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga utile o necessario, sia su richiesta di Consiglieri, il Segretario comunale esprime parere consultivo giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie sugli argomenti che l'Assemblea sta esaminando.

Art. 81 - Il verbale della seduta - Redazione e firma

1. Il verbale delle sedute, redatto a cura del Segretario Comunale con l'ausilio di apparecchiature di registrazione audio, è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Sono requisiti essenziali del verbale i seguenti elementi:

- i pareri di cui all'art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;
- il parere eventualmente richiesto al Segretario in ordine alla legalità dell'atto;
- i presenti alla votazione;
- la premessa narrativa;
- il numero dei votanti e il risultato della votazione specificando il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti; in particolare dovrà essere specificato il nome dei Consiglieri che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti;
- se la seduta è pubblica o segreta e le modalità di votazione;
- il dispositivo;
- gli allegati che siano espressamente richiamati come tali dal verbale.

3. La discussione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene registrata e trascritta fedelmente da ditta o personale all'uopo incaricato o avvalendosi di mezzi informatici.

4. La discussione, ancorché conservata unitamente al verbale agli atti del Consiglio, non costituisce elemento essenziale del verbale.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto, senza l'ausilio di apparecchiature di registrazione audio, riportando nella premessa, oltre alle motivazioni ed i fini dei provvedimenti deliberativi eventualmente assunti, solo il nominativo del relatore e dei consiglieri intervenuti nella discussione. Il resoconto della discussione viene conservato in atti in forma segreta ed è sottratto al diritto di accesso. Tali resoconti vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio in seduta segreta.

6. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

Art. 82 - Verbale - deposito - rettifiche – approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene sottoposto alla approvazione da parte del Consiglio.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Il Consiglio Comunale, udite le richieste, decide in merito a maggioranza dei votanti.

5. Dopo l'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale decade l'obbligo della conservazione delle registrazioni audio delle relative sedute.

TITOLO VI - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 83 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.

2. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

3. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

4. L'istruttoria della deliberazione è coordinata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e unitamente ai relativi allegati viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 84 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/23000., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 85 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma uno, del Decreto Legislativo n. 267/2000, le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario Comunale, mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.

2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di norma entro venti giorni dalla adozione.

3. Gli obblighi della pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Art. 86 - Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.

2. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 87 - Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 88 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vengono emanate.

2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.

3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.

4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario Comunale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VII - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 89 - Mozione di sfiducia.

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, secondo quanto dispone l'art. 52, secondo comma, del Decreto legislativo 267/2000. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
3. Il Consiglio Comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dagli artt. 141 e 143 Decreto Legislativo n.267/2000.
4. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma, lett. b), n.1, dell'art. 141 del citato Decreto Legislativo il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per le cause previste dai commi primo e secondo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal terzo comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio per cause diverse da quelle previste dal terzo comma è nominato un Commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.
6. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 - Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia.

Art. 91 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma due, del Decreto legislativo n. 267/2000, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma uno il Consiglio Comunale approva le modifiche alle disposizioni del Regolamento medesimo ovvero un nuovo Regolamento sostitutivo.

Art. 92 - Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente art. 7, ai Consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente Regolamento.
2. In occasione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari una copia del presente Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 93 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio on line del Comune.